



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero Servizio Culturali, Educativi e Tempo Libero

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 321 del 01-09-2016

(n. 999 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: S.S.D. ORTONA CALCIO EX A.S.D. REAL CALDARI. CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PER PAGAMENTO TARIFFA USO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 18-10-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

PREMESSO che:

- Il presidente pro tempore dell' A.S.D. REAL CALDARI sig. Iurisci Rocco, con nota in data 13.7.2016 assunta al protocollo generale dell'Ente al n.20303 pari data, ha comunicato il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Real Caldari a S.S.D. Ortona Calcio, fermo restando l'assetto societario
- L'A.S.D. Real Caldari, del quale era presidente il sig. Iurisci Rocco, ha fruito di impianti sportivi comunali per svolgervi attività a vari livelli senza provvedere al pagamento delle quote di cui alla tariffa approvata con delibera G.C. n.160 del 24.11.2010 risultando, incontestatamente, debitrice verso il Comune di Ortona delle seguenti somme:
Anno Sportivo 2013 – 2014: €494,00 per l'utilizzo di impianto di calcio; nonostante formale atto di diffida e messa in mora n.24507 in data 5.9.2014;
Anno sportivo 2015 – 2016: €6.124,00 di cui 4.87600 per l'utilizzo dell'impianto di calcio ed €1.248,00 per l'utilizzo della palestra Comunale di San Giuseppe; **Totale € 5.342,00;**
- L'art.16 del vigente Regolamento d'uso e assegnazione degli impianti sportivi comunali, prevede il divieto dell'utilizzo dell'impianto sportivo per quelle società che non abbiano provveduto al versamento delle quote previste;
- L'Associazione, con nota in data 25.7.2016, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.21528 pari data ha richiesto, tra l'altro, di poter provvedere al pagamento del dovuto in forma rateizzata;

VISTA la delibera G.C. n.221 in data 25.8.2016 con la quale veniva concessa a tutte le associazioni sportive utilizzanti impianti sportivi di proprietà del Comune di Ortona e risultanti debtrici nei confronti dello stesso Ente di somme derivanti dal mancato pregresso pagamento delle tariffe d'uso degli stessi, la dilazione delle somme dovute, secondo le modalità indicate nel richiamato regolamento delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n.120 del 25.11.1998 ed integrato con delibera C.C. n.69 del 12.10.2009, con applicazione su ciascuna rata degli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale;

RILEVATO che nella medesima delibera veniva altresì stabilito che:

- nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo dovuto dovrà essere versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza non rispettata;
- le dilazioni previste saranno concesse con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero;
- la decorrenza del pagamento della prima rata è fissata entro venti giorni dalla notifica del prefato provvedimento e le seguenti a distanza di gg.30 da questa, a mezzo bollettini postali disponibili presso l'Ufficio dello Sport;
- alla somma rateizzata dovrà essere, in ogni caso, aggiunta la regolare corresponsione delle quote di cui alla tariffa approvata con delibera G.C. n.140 del 9.7.2013 per l'utilizzo degli impianti sportivi che verranno assegnati alle Società per l'anno sportivo 2016 – 2017;
- il provvedimento di rateizzazione cesserà ogni effetto nel caso di mancato rispetto del versamento alle date stabilite, anche per una sola rata, con obbligo al pagamento del residuo ammontare in unica soluzione e, in mancanza, con conseguente attivazione di procedimento legale per il recupero del credito, nonché l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto sportivo assegnato alla Società inadempiente;

RITENUTO doversi procedere a dare attuazione a quanto contenuto nella precitata delibera sulla seguente base di calcolo:

IMPORTO DOVUTO	INTERESSI LEGALI	IMPORTO TOTALE DOVUTO	IMPORTO COMPLESSIVO	NUMERO RATE MENSILI	IMPORTO OGNI RATA	INTERESSI CON MAGGIORAZIONE PER OGNI RATA: 1,20%	IMPORTO CIASCUNA RATA
494,00	Dal 30.6.14 al 30.9.16 €. 5,70	499,70					
4.848,00	Dal 30.6.16 al 30.9.16 €.2,44	4.850,00	5.350,14	34	157,36	1,89	159,25

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Concedere alla S.S.D. Ortona Calcio, già A.S.D. REAL CALDARI, del quale è presidente il sig. Iurisci Rocco c.f.: RSCRCC75L31E435J, risultante debitrice nei confronti del Comune di Ortona della somma di **€. 5.350,14** compresa di interessi legali, derivante dal mancato pregresso pagamento delle tariffe d'uso di impianti sportivi comunali, la dilazione delle somme dovute, secondo le modalità indicate nel Regolamento delle entrate comunali approvato con delibera C.C. n.120 del 25.11.1998 ed integrato con delibera C.C. n.69 del 12.10.2009, con applicazione su ciascuna rata degli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale, autorizzando il pagamento della somma dovuta a favore del Comune di Ortona in 34 rate mensili da €.159,25 ciascuna, compresa di interessi legali maggiorati;
3. la decorrenza del pagamento della prima rata è fissata alla data del 1.10.2016 e le seguenti a distanza di gg.30 da questa, a mezzo bollettini postali disponibili presso l'Ufficio dello Sport;
4. a tale somma dovrà essere aggiunta la regolare corresponsione delle quote di cui alla tariffa approvata con delibera G.C. n.140 del 9.7.2013 per l'utilizzo dell'impianto sportivo che verrà assegnato;
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, la S.S.D. Ortona Calcio decadrà dal beneficio della rateizzazione e l'importo complessivo dovuto, decurtato di quanto già versato, dovrà essere versato in unica soluzione entro i trenta giorni dalla scadenza non rispettata e, in mancanza, con conseguente attivazione di procedimento legale per il

recupero del credito, nonché con l' immediata sospensione dell'utilizzo degli impianti sportivi assegnati.

6. dare opportuna comunicazione al soggetto interessato, sig. Iurisci Rocco mediante notifica del presente atto, oltre che attraverso la pubblicazione dello stesso sull'albo online dell'Ente.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE
Dott. GALANTI DOMENICO

Firma autografata omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993